



Roma, 25 Settembre 2024

Prot. n.1541 /Pres.

Alle **Associazioni Territoriali**

Alle **Associazioni Nazionali di Settore**

e p.c.

Al **Dott. Fabio Tagarelli**

Trasmissione via e-mail

Circolare n. 32 /2024

OGGETTO: OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI – RIF. CIRCOLARE N. 11/2024

Carissimi,

facendo seguito alla Circolare n.11/2024, già rimessa in data 7 febbraio 2024, con la quale è stato comunicato che la **Legge di bilancio n. 213 del 30 dicembre 2023** ha introdotto per le imprese un **obbligo di copertura assicurativa contro le calamità naturali**: ciò in virtù dell'aumento, in termini di frequenza e di intensità, su buona parte del territorio nazionale, di **sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**.

Nello specifico, all'*articolo 1, commi 101-111*, il citato provvedimento prevede che tutte le imprese (anche micro) con sede legale in Italia o aventi stabile organizzazione nel nostro Paese debbano stipulare, **entro il 1° gennaio 2025**, contratti assicurativi a copertura dei **danni alle immobilizzazioni materiali – terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali** - iscritti a bilancio – direttamente cagionati dagli eventi catastrofici sopra richiamati.

Restano **escluse soltanto le aziende agricole**, dotate di apposito *Fondo mutualistico nazionale*, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della Legge n. 234/2021 nonché quelle con immobili gravati da abuso edilizio. Nello specifico, sono escluse dall'obbligo assicurativo solamente le aziende agricole che percepiscono il contributo PAC poiché viene trattenuto alla fonte il 3% per alimentare il Fondo Mutualistico Agricat.

In caso di **inadempimento**, oltre ad incorrere in una ***sanzione pecuniaria di importo compreso tra 100.000 e 500.000 €***, l'impresa rischia di **non poter accedere all'assegnazione di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni di carattere finanziario** a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento agli aiuti istituiti, appunto, a seguito di eventi calamitosi.

Le **compagnie di assicurazione sono tenute a stipulare tali contratti**, secondo le modalità attuative ed operative **da definirsi in un decreto MEF-MIMIT**, applicando un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e premi proporzionali al rischio.



IL PRESIDENTE

Al fine di supportare le cooperative aderenti nella ricerca e valutazione delle polizze più adeguate a garantire protezione in caso di emergenza, in conformità con quanto stabilito dalla nuova normativa e coerentemente con le rispettive esigenze di tutela, la scrivente Associazione ha in essere una collaborazione in tema di assicurazioni con il broker assicurativo Dott. Fabio Tagarelli, che legge in indirizzo, in grado di offrire consulenze qualificate e personalizzate per individuare le necessarie coperture a condizioni agevolate.

Gli interessati potranno contattare il Dott. Fabio Tagarelli ai seguenti recapiti:

- e-mail: fabiotagarelli.assicurazioni@gmail.com
- tel. mob. 348/2901232

L'occasione mi è gradita per inviarvi i più cari saluti.

Il Presidente
dott. Giovanni Schiavone
